



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA CONSILIARE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30 marzo 2009
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24 gennaio 2013

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della sala consiliare, ubicata al piano terra del palazzo comunale.

Art. 2 (Utilizzo della Sala Consiliare)

1. Quando non sono previste sedute del Consiglio Comunale, riunioni delle relative articolazioni e dei gruppi consiliari, attività organizzate o patrociniate dall'Amministrazione Comunale, la sala consiliare può essere concessa a soggetti diversi, pubblici e privati, per iniziative aventi carattere scientifico, artistico, culturale, scolastico, sanitario, sportivo, sociale, umanitario e di volontariato, religioso, sindacale, politico, ecc.....
- 1.bis La sala consiliare può essere concessa anche per cerimonie funebri laiche di commiato di cittadini residenti nel comune di Grottammare e di coloro che devono essere tumulati nel civico cimitero.¹
2. Qualsiasi attività di commercio è vietata all'interno della sala consiliare e nell'ambito delle manifestazioni ivi organizzate, fatta salva la raccolta di fondi per scopi sociali e/o umanitari e la presentazione di pubblicazioni.
3. Non è consentita la concessione a terzi che non siano pubbliche amministrazioni dell'uso di altri locali del palazzo comunale, salvo che per iniziative patrociniate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 (Concessione in uso della Sala Consiliare)

1. L'uso della sala consiliare da parte dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2 del presente regolamento è concesso con provvedimento del Responsabile dell'Area Segreteria - Affari Generali adottato di concerto con il Presidente del Consiglio e il Responsabile dell' Area Manutenzioni - Patrimonio.
2. L'uso della sala consiliare, fuori dall'orario di funzionamento dei servizi comunali, non può essere concessa allo stesso soggetto per più di una volta nel corso del mese e per più di cinque volte nel corso dell'anno, salvo che si tratti di amministrazione pubblica.
3. Le concessioni rilasciate vengono comunicate al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Art. 4 (Richiesta di concessione in uso della Sala Consiliare)

1. La richiesta per l'uso della sala consiliare da parte dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2 del presente regolamento, indirizzata al Responsabile della Area Segreteria – Affari Generali deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno sette giorni prima della data di utilizzo della sala.
2. La richiesta scritta, redatta su apposito modulo di domanda, deve specificare:
 - a) l'oggetto dell'iniziativa;
 - b) il numero previsto dei partecipanti;
 - c) il giorno e l'ora in cui si desidera disporre della sala;
 - d) le attrezzature delle quali si intende usufruire;
 - e) l'indicazione del soggetto che assume la responsabilità per eventuali danni.
3. Nella suddetta richiesta è contenuta la clausola di aver preso visione e di accettare il presente regolamento.
4. Il firmatario sarà personalmente responsabile dello svolgimento della manifestazione.

¹ delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2013

5. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme a quanto indicato nel modulo di domanda, il richiedente è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della stessa entro 48 ore dal ricevimento della relativa comunicazione.
6. La richiesta deve essere presentata di volta in volta per ogni singola utilizzazione dei locali.

Art. 5 (Rilascio della concessione)

1. Il rilascio della concessione dell'uso della sala è effettuato seguendo l'ordine cronologico della presentazione delle richieste all'Ufficio Protocollo del Comune; hanno comunque precedenza le attività organizzate dalle amministrazioni pubbliche, salvo che sia già stata rilasciata la concessione all'uso della sala.
2. La gestione delle concessioni è affidata al Servizio di Segreteria con il supporto e l'intervento di personale del Servizio Manutenzioni.

Art. 6 (Revoca)

1. La concessione dell'uso della sala consiliare può essere revocata per improrogabile necessità dell'Amministrazione Comunale o di altra pubblica amministrazione.
2. Il concessionario destinatario del provvedimento di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni né intentare azioni di rivalsa per spese od altro sostenuto in proprio.

Art. 7 (Responsabilità per danni a terzi)

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni che siano cagionati a terzi durante l'uso della sala consiliare per causa imputabile agli utilizzatori, anche derivante da eventuali beni mobili dagli stessi introdotti nella sala.

Art. 8 (Responsabilità per danni alla sala)

1. Eventuali danni alla sala consiliare ed ai beni mobili del Comune causati dagli utilizzatori dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale.
2. In presenza di atti dolosi o colposi, si procederà penalmente e civilmente nei confronti dei responsabili.

Art. 9 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.